

R.G. n. 96/2019



**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**Sezione specializzata in materia di immigrazione,**  
**protezione internazionale e libera circolazione**  
**dei cittadini dell'Unione europea**

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Maddalena Bassi	Presidente
dott.ssa Paola Salmaso	Giudice
dott. Giovanni Francesco Perilongo	Giudice designato est.

riunito nella camera di consiglio del 21 novembre 2019

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento camerale *ex artt. 35 bis* d.lgs. n. 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al  
R.G. 96/2019

promosso da

VESTANET, nato in MALI il (C.U.I. – Id.  
– Cod. Fisc.  
con l'avv. Eva Vigato

**RICORRENTE**

contro

**la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VICENZA**

**RESISTENTE**

con l'intervento obbligatorio del

**PUBBLICO MINISTERO**

**INTERVENIENTE**

**Oggetto:** ricorso *ex artt. 35* d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 per il riconoscimento della  
protezione internazionale.



## RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

### In fatto

Con ricorso *ex artt.* 35 e 35-*bis* d.lgs. n. 25/2008 depositato in data \_\_\_\_\_, notificato al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, il sig. \_\_\_\_\_ ha adito il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale il 17/9/2018 e notificato al ricorrente il 30/11/2018.

L'Amministrazione statale convenuta si è costituita con la nota difensiva del 29/2/2019 e ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 *bis* commi 7 e 8).

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Con provvedimento del 5/3/2019 è stata fissata udienza di comparizione delle parti *ex art.* 35-*bis*, 11° co. d.lgs. n. 25/2008, celebratasi in data 22/7/2019 dinanzi al G.O.P. dott. Giuseppina Zito.

All'udienza del 7/11/2019, celebratasi dinanzi al Giudice designato per la trattazione, il difensore ha insistito nei motivi del ricorso, ha richiamato la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e chiesto la liquidazione come da parametri.

A seguito della riserva del Giudice, la causa è stata discussa nella camera di Consiglio del 21/11/2019.

### In diritto

L'oggetto del giudizio promosso *ex artt.* 35 e 35-*bis* d.lgs. n. 25/2008

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

Il presente giudizio verte quindi sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo *status* di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del d.lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie *ex art.* 5 co. 6 T.U.I..

### Tempestività del ricorso

Alla luce di quanto esposto in narrativa, deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto, previsto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 35-*bis*, co. 2 d.lgs. n. 25/2008.



### Dichiarazioni del ricorrente

Avanti la Commissione territoriale, che lo ha sentito nella riunione del \_\_\_\_\_, il ricorrente ha dichiarato di essere originario di Bankamé, nel distretto di Kayes (Mali). Ha aggiunto di aver studiato per nove anni e di essere stato uno studente quando ha lasciato il Paese. Quanto alla composizione del proprio nucleo familiare, ha specificato di avere perso il padre prima della fuga dal Mali, di essere figlio unico e ha aggiunto di non essere in contatto con i propri cari.

Quanto ai motivi che lo hanno indotto ad espatriare, il sig. \_\_\_\_\_ ha dichiarato di essere fuggito per le discriminazioni legate al proprio orientamento sessuale.

In particolare, il sig. \_\_\_\_\_ ha riferito che nel 2011, all'età di vent'anni, egli aveva instaurato una relazione affettiva con un conoscente, tale \_\_\_\_\_. Dopo due anni di relazione, vissuta in segreto e clandestinità, il ricorrente e \_\_\_\_\_ erano stati sorpresi da due sconosciuti nel mezzo della notte, erano stati rapiti e rinchiusi in una stanza. I rapitori, dopo averli picchiati, avevano loro detto che li avrebbero bruciati vivi il giorno successivo.

Il sig. \_\_\_\_\_ era però riuscito a fuggire da una finestra, senza farsi notare dalle guardie, aveva preso la via per Bamako ed aveva deciso di lasciare abbandonare il Paese.

Quanto infine ai timori in caso di rimpatrio, il ricorrente ha dichiarato di avere paura di essere ucciso in ragione della sua omosessualità.

Sentito all'udienza del 22/7/2019, il sig. \_\_\_\_\_ ha confermato quanto riferito alla Commissione territoriale, precisando che i vicini di casa del compagno avevano scoperto la loro relazione perché i due avevano aperto la porta dell'abitazione quando erano ancora svestiti.

### Valutazione di credibilità

Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità delle vicende riferite dal richiedente, la Suprema Corte ha chiarito che essa «non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 251/2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi» (Cass. n. 16202/2012).



La Cassazione ha altresì chiarito che *«la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)»* (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

Va altresì premesso che le domande di protezione basate sul dichiarato orientamento omosessuale devono essere valutate con particolare attenzione, tenendo conto delle autorevoli linee guida redatte su questo argomento da UNHCR: *“linee guida in materia di protezione internazionale n.9. Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o identità di genere nell'ambito dell'art. 1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati”*, datate 23 ottobre 2012.

Questo documento muove dalla constatazione della generale disapprovazione sociale (salvo rarissime eccezioni) di tendenze sessuali che deviano dal modello “standard” costituito dalla coppia eterosessuale.

Viene infatti fatto presente che: *“solitamente la disapprovazione sociale delle diverse identità sessuali e della loro espressione consiste in qualcosa di più della semplice disapprovazione delle pratiche sessuali”*, tanto da giungere, in alcuni contesti all'adozione di pratiche *“rieducative”*, che si possono anche manifestare in trattamenti violenti a carico della persona LBGTI.

Inoltre: *“la discriminazione è un elemento comune nelle esperienze di molti soggetti LBGTI” e “il comportamento e le attività di una persona possono essere legate al suo orientamento e alla sua identità in modi complessi. L'orientamento e l'identità di una persona possono essere espressi o trasparire in diversi modi, più o meno palesi, tramite l'aspetto, il modo di parlare, di comportarsi, di vestirsi e atteggiarsi, come possono non manifestarsi affatto in questi modi”* sicché viene opportunamente segnalata la necessità di non dare eccessivo peso a determinati aspetti ad esempio esteriori.

Molto più rilevanti sono, invece, le c.d. *“cicatrici psicologiche”* che comunemente vengono riportate da chi è costretto a vivere in una costante situazione di non accettazione se non di aperta stigmatizzazione e criminalizzazione di un aspetto che per la persona interessata è insopprimibile: *“molte società, ad esempio, continuano a considerare l'omosessualità, la bisessualità, e/o i comportamenti o le persone transgender come manifestazioni, a seconda dei casi, di una malattia, di un disturbo mentale o di una mancanza morale...”*.

Coerentemente, quindi, nelle società omofobe: *“le norme e i valori sociali, ivi compresi il cosiddetto “onore” della famiglia sono fattori importanti nelle domande di riconoscimento dello status di rifugiato presentate da persone LBGTI. Mentre la “mera” disapprovazione da parte della famiglia o della comunità non costituisce persecuzione, questo atteggiamento potrebbe comunque rappresentare un elemento di rilievo nel contesto globale della domanda”*.



La gravidanza e la forza cogente di queste regole può essere tale da comprimere in modo significativo la stessa possibilità per l'interessato di esprimere la propria tendenza: *“spesso le persone LGBTI tengono segreti alcuni aspetti, e talvolta anche intere parti, della loro vita. IN molti casi, può accadere che nel Paese di origine non abbiano vissuto apertamente il loro essere LGBTI e alcuni di essi potrebbero non aver avuto alcuna relazione intima. Molti nascondono il loro orientamento sessuale e/o la loro identità di genere per evitare le gravi conseguenze legate all'eventuale scoperta di questi aspetti, ivi compreso il rischio di incorrere in sanzioni penali, perquisizioni arbitrarie, atti discriminatori, disapprovazione sociale”*

Pertanto *“il fatto di essere costretti a nascondere il proprio orientamento sessuale e/o la propria identità di genere potrebbe anche causare gravi danni di tipo psicologico o di altra natura. Atteggiamenti, norme e valori discriminatori e di disapprovazione, possono avere gravi conseguenze sulla salute mentale e fisica delle persone LGBTI e in casi particolari possono anche determinare una situazione intollerabile equivalente alla persecuzione. Va inoltre considerata, soprattutto nel lungo periodo, la comparsa di un senso di negazione di sé, di sentimenti di angoscia o vergogna, del desiderio di isolamento o anche dell'odio di sé – sintomi che potrebbero accentuarsi in conseguenza della impossibilità di dichiarare apertamente la propria sessualità o la propria identità di genere”*.

Tutto ciò considerato, le ricordate linee guida ricordano che *“l'accertamento dell'identità LGBTI del richiedente rappresenta essenzialmente una questione di credibilità”* e vengono segnalati specifici aspetti che possono meritare di essere approfonditi nel corso del colloquio, in quanto sensibili alle problematiche di cui si è detto.

**Seguendo le coordinate ora tracciate, il Tribunale ritiene che il contenuto e il tenore della documentazione dimessa dal sig. [redatto] siano tali da superare le contraddizioni e le incongruenze che pure possano essere individuate nella narrazione dallo stesso offerta in sede audizione amministrativa.**

Il ricorrente ha prodotto una prima relazione a firma del presidente dell'associazione LGBTI+ Rainbow Refugees Rovigo - Arcigay Politropia, associazione nota per l'attivismo in favore i diritti delle persone omosessuali, nella quale si legge: *«Bisogna dire che il gruppo esiste anche grazie a Mamoudou, poiché è la persona migrante che frequenta in assoluto da più tempo l'associazione e insieme a lui è stato deciso il nome “Rainbow Refugees”»*.

In una seconda relazione dell'Arcigay Politropia si legge che il sig. [redatto] *«ha conosciuto un ragazzo che parla la sua lingua, il bambara oltre che il francese e con questo ragazzo è iniziata subito una bella conoscenza che da qualche tempo sembra essere qualcosa di più. Mamoudou si dice oggi innamorato, almeno per quanto riguarda la sua concezione di relazione e amore romantico, ci racconta che si reca spesso a Verona per vederlo e stare in sua compagnia, tanto che lo chiama il sui “amore”»*. L'instaurazione di una relazione affettiva con una persona dello stesso sesso del ricorrente trova diretta conferma anche nella relazione psicologica redatta dalla psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Biscuola.



Va infine considerato che il ricorrente ha prodotto in giudizio documentazione medica a firma del dott. \_\_\_\_\_, urologo presso

\_\_\_\_\_, la quale attesta che il ricorrente è affetto da una patologia tipicamente correlata ad un'attività sessuale di carattere omosessuale.

Il Tribunale ritiene che la reticenza mostrata dal ricorrente in sede di audizione amministrativa possa trovare adeguata spiegazione nelle difficoltà di carattere psicologico descritte nella menzionate Linee Guida UNHCR, le quali si riflettono sulla capacità e la disponibilità del ricorrente nel descrivere la propria condizione in patria.

**Alla luce di evidenze documentali, il Collegio reputa credibile l'orientamento sessuale prospettato dal sig.**

Le considerazioni ora formulate sulla credibilità del richiedente appaiono in consonanza con le linee guida internazionali (Cfr. *UNHCR, European Refugee Fund of the European Commission, 'Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum System*) elaborate per l'ascolto dei richiedenti asilo, e si pongono, altresì, in linea con le indicazioni della Corte di Cassazione sopra richiamate.

#### Le domande formulate nel giudizio

Alla luce delle considerazioni ora formulate in ordine alla credibilità delle vicende riferite dal sig. \_\_\_\_\_, è possibile vagliare la fondatezza della domanda di protezione dallo stesso proposta.

Quanto al riconoscimento dello status di rifugiato, osserva il Tribunale come sia necessario, secondo il d.lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o che rischi concretamente di subire:

- atti persecutori come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7);
- da parte dei soggetti indicati dall'art. 5 (Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione);
- per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8 (gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale od opinione politica);

Deve, altresì, apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 6 (Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali) che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione delle condotte persecutorie

**Poiché il Collegio ha ritenuto credibile che il ricorrente sia omosessuale deve ritenersi sussista il rischio di atti persecutori ai danni del sig. \_\_\_\_\_ nel senso**



ora prospettato e che vi siano attuali concreti pericoli di persecuzione ove egli dovesse far rientro nel proprio Paese.

Benché infatti l'omosessualità non sia formalmente punita in Mali, le pratiche omoaffettive sono solitamente qualificate come reato di "pubblica indecenza" e sanzionate con la reclusione (<http://www.refugeelegalaidinformation.org/mali-lgbti-resources>). Va poi considerato che nel Paese l'omosessualità è causa di isolamento, stigma sociale e forte discriminazione, ciò che di per sé giustifica il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale in favore del ricorrente (<https://www.amnesty.it/diritti-gay-africa/>).

La sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato importa l'assorbimento delle domane formulate in via subordinata dal ricorrente.

**Il ricorso andrà pertanto accolto.**

Le spese del giudizio

Poiché l'Amministrazione convenuta si è costituita per il tramite di propri funzionari, nulla si dispone sulle spese di lite.

Si provvede, inoltre, con contestuale separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, *contrariis reiectis*, così provvede:

- 1) **ACCOGLIE** il ricorso proposto *ex artt.* 35 e 35 *bis* D. L.vo n. 25/2008 depositato in data da , nato in MALI il (C.U.I. – Id. VESTANET – Cod. Fisc. ), nei confronti del Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, avverso il provvedimento di rigetto emesso dalla predetta Commissione territoriale il 17/9/2018 e notificato al ricorrente il 30/11/2018 e, per l'effetto, **RICONOSCE** in favore del ricorrente il diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato;
- 2) **nulla** per le spese;
- 3) **manda** alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

**Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 21 novembre 2019.**

La Presidente  
dott.ssa Maddalena Bassi

Il Giudice relatore est.  
dott. Giovanni Francesco Perilongo

